

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 88/08

11 dicembre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-297/07

*Staatsanwaltschaft Regensburg / Klaus Bourquain*

### **IL DIVIETO DI ESSERE GIUDICATO DUE VOLTE PER I MEDESIMI FATTI SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI UNA CONDANNA CHE NON ABBAIA MAI POTUTO ESSERE DIRETTAMENTE ESEGUITA**

*Detta interpretazione è intesa ad evitare che una persona sia perseguita per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti per aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione*

Il sig. Klaus Bourquain, cittadino tedesco arruolato nella legione straniera, è stato sottoposto ad un procedimento penale per diserzione ed omicidio, dichiarato colpevole in contumacia e condannato a morte con sentenza emessa nel 1961 da un tribunale militare francese in Algeria. Tale tribunale ha accertato che il sig. Bourquain, durante un tentativo di diserzione, aveva ucciso con un colpo di arma da fuoco un altro legionario, anch'egli di nazionalità tedesca, che voleva impedirgli di fuggire. Il sig. Bourquain, che è fuggito nella Repubblica democratica tedesca, non è mai comparso dinanzi al tribunale.

Secondo il codice penale militare applicabile nel 1961, in caso di ricomparsa del sig. Bourquain la pena non sarebbe stata eseguita, ma sarebbe stato avviato un nuovo procedimento in sua presenza dal cui esito sarebbe dipesa l'eventuale applicazione di una sanzione penale.

Dopo la sentenza del tribunale militare, nessun altro procedimento penale è stato avviato contro il sig. Bourquain, né in Francia, né in Algeria. Nel 2002, la Procura di Ratisbona ha avviato la procedura intesa a sottoporre il sig. Bourquain ad un procedimento penale in Germania per il delitto commesso in Algeria.

Quando il nuovo processo è stato intrapreso in Germania, la sanzione penale inflitta nel 1961 era ineseguibile in Francia, in quanto, da una parte, essa era prescritta e, dall'altra, tale Stato aveva promulgato una legge d'amnistia per i fatti d'Algeria.

Il Landgericht Regensburg (Tribunale regionale di Ratisbona), adito della causa, nutre tuttavia dei dubbi quanto alla legittimità del nuovo procedimento penale. Esso chiede alla Corte di pronunciarsi sull'applicazione del principio *ne bis in idem* nello Spazio Schengen. Detto principio vieta che una persona definitivamente giudicata in uno Stato dello Spazio Schengen possa essere perseguita per i medesimi fatti in un altro Stato, in particolare quando *la sanzione non può più essere eseguita*.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, **la Corte dichiara che il divieto di essere giudicato due volte per i medesimi fatti si applica anche nel caso di una condanna che non abbia mai potuto essere direttamente eseguita a causa di specificità procedurali.**

La Corte precisa anzitutto che, in linea di principio, anche una condanna in contumacia può costituire un ostacolo procedurale all'avvio di un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti.

La Corte constata, poi, che la sentenza emessa nel 1961, in assenza dell'interessato, è una sentenza definitiva malgrado l'impossibilità di esecuzione immediata della sanzione, considerato l'obbligo procedurale di avviare un nuovo processo in caso di ricomparsa della persona condannata.

La Corte respinge del pari la tesi secondo cui il principio *ne bis in idem* richiederebbe che la sanzione fosse eseguibile direttamente almeno alla data della pronuncia, in quanto l'importante sarebbe che la pena non possa più essere eseguita al momento in cui i nuovi procedimenti penali hanno inizio.

Secondo la Corte, tale interpretazione è confortata dall'obiettivo dell'acquis di Schengen, che è inteso ad evitare che una persona, per aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, sia perseguita per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri. Tale diritto alla libera circolazione può essere utilmente salvaguardato soltanto qualora la persona di cui trattasi abbia la garanzia che, una volta condannata e dal momento in cui la sanzione inflittale non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato di condanna, essa potrà spostarsi all'interno dello Spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita penalmente in un altro Stato membro.

Orbene, nella presente fattispecie, in cui è pacifico che la pena irrogata non era più eseguibile nel 2002, cioè al tempo in cui è stato avviato il secondo procedimento penale in Germania, osterebbe all'utile applicazione del principio *ne bis in idem* escludere la sua applicazione esclusivamente per specificità processualpenalistiche del diritto francese che subordinavano l'esecuzione della sanzione penale ad una nuova condanna emessa in presenza dell'imputato.

**La Corte conclude, di conseguenza, che il divieto di essere giudicato due volte per i medesimi fatti si applica anche ad un procedimento penale avviato in uno Stato contraente per sanzionare fatti per i quali l'imputato è già stato definitivamente giudicato in un altro Stato contraente, anche qualora la pena inflittagli non abbia mai potuto essere direttamente eseguita per specificità procedurali del diritto dello Stato nel quale è stato condannato.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: FR CS DE EN ES EL HU IT NL PL RO SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-297/07>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*